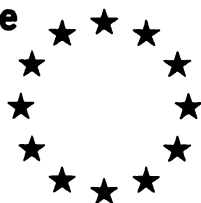


Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

TERZA SESSIONE

(Strasburgo, 2-4 luglio 1996)

RISOLUZIONE 30 (1996)¹

RIGUARDANTE

GLI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNO

DELLA CAMERA DELLE REGIONI

¹ Discussa dalla Camera delle Regioni e adottata il 2 luglio 1996, confermando la decisione presa dalla Camera delle Regioni della Commissione permanente il 16 aprile 1996, conformemente al paragrafo 9 della Risoluzione.

La Camera delle Regioni del CPLRE,

1. ricordando la Risoluzione statutaria (94) 3 che istituisce il CPLRE;
2. considerando che l'articolo 12.1 della Carta del CPLRE permette alla Camera di adottare il suo Regolamento interno;
3. considerando che la Camera ha adottato la Risoluzione 14 (1995) concernente il Regolamento interno della Camera delle Regioni il 30 maggio 1995 e ha deciso di procedere alla sua revisione alla luce dell'esperienza acquisita;
4. considerando che l'Ufficio di presidenza della Camera ha chiesto a Lady Farrington di redigere una relazione sulla revisione di detto Regolamento interno;
5. avendo preso atto delle conclusioni e delle proposte del Relatore;
6. conscia dell'urgenza di dotarsi di regole chiare su una serie di questioni importanti;
7. decide di emendare provvisoriamente come segue il Regolamento interno della Camera delle Regioni e
8. decide di chiedere alla Sessione plenaria della Camera di confermare tali modifiche dopo l'elezione del nuovo Ufficio di presidenza.

1. Invitati speciali

1.1 Completare il titolo C: "Delegazioni nazionali, osservatori", aggiungendo " e Invitati speciali".

1.2. Aggiungere il seguente nuovo articolo 16 bis intitolato "Invitati speciali":
"L'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento interno del CPLRE si applica *mutatis mutandis*".

2. Emendamenti e modifiche di emendamenti

- aggiungere il seguente nuovo articolo 23 bis intitolato "Emendamenti e modifiche di emendamenti":

"L'articolo 23 del Regolamento del Congresso si applica *mutatis mutandis*".

3. Verifica dei Poteri (art 2)

Modificare come segue il testo del capoverso 3 dell'art. 2:

"L'Ufficio di presidenza della Camera delle Regioni verifica la validità di tali

designazioni e comunica le sue conclusioni all'Ufficio di presidenza del Congresso nel corso della riunione che quest'ultimo tiene alla vigilia di ogni sessione ordinaria".

Sopprimere il capoverso 4 dell'art.2.

4. Adozione dell'ordine del giorno e procedura d'urgenza

4.1. Sopprimere il 2° capoverso dell'articolo 19 del Regolamento della Camera delle Regioni.

4.2. Aggiungere il seguente nuovo articolo 19 bis intitolato "Procedura d'urgenza":

"1. La Camera, il suo Ufficio di presidenza e il suo Presidente possono domandare al CPLRE che venga applicata la procedura d'urgenza.

2. Su richiesta della Camera delle Regioni della Commissione permanente, o di dieci membri appartenenti almeno a due delegazioni nazionali, previo parere dell'Ufficio di presidenza, una questione può essere aggiunta all'ordine del giorno della Camera nel corso della sua prima seduta.

3. Una domanda di procedura d'urgenza deve venir presentata al più tardi due giorni feriali prima della sessione.

4. In relazione alla domanda di procedura d'urgenza, possono essere ascoltati soltanto un oratore "a favore", un oratore "contro" e un rappresentante dell'Ufficio di presidenza della Camera, che interviene a nome di quest'ultimo, o del gruppo di membri che ha presentato la proposta.

5. L'adozione della procedura d'urgenza può venir decisa solo a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

6. Nel caso in cui la procedura d'urgenza viene accettata dalla Camera delle Regioni, verrà rinviata al Gruppo di lavoro competente, che riferirà sull'argomento prima della fine della sessione".

5. Dibattiti (art. 23)

Sostituire i capoversi 3 e 4 dell'art. 23 con le seguenti disposizioni:

"3. Salvo decisione contraria della Camera, ogni argomento iscritto all'ordine del giorno delle sedute viene discusso sulla base della relazione presentata.

4. [NB. sotto riserva dell'approvazione dell'emendamento proposto al precedente paragrafo 4.2.]. Le relazioni sono distribuite ai membri della Camera almeno venti giorni prima dell'inizio della sessione nel corso della quale verranno esaminate, tranne nel caso di relazioni presentate in applicazione della procedura d'urgenza prevista all'articolo 19 bis."

6. Numero legale (art. 34)

Nell'articolo 34, sostituire le parole "della metà" con " "del terzo".

7. Maggioranze richieste

7.1 Modificare come segue il paragrafo 3 dell'articolo 5:

"Se al primo turno di scrutinio nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, si procederà a un secondo turno di scrutinio. Verrà eletto dopo questo secondo turno il candidato che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, si procederà all'estrazione a sorte tra i candidati".

7.2. Art.40 relativo alla revisione del Regolamento interno

L'ultima frase dell'articolo 40, paragrafo 2 verrà modificata come segue:

" La Camera delle Regioni decide in merito a tali proposte a maggioranza semplice dei voti espressi".

8. Mozioni (art 37)

8.1. Intitolare questo articolo "Presentazione delle proposte" ed inserirlo immediatamente dopo il nuovo articolo 19 bis relativo alla procedura d'urgenza.

8.2. Al paragrafo 2 dell'articolo 37, sopprimere la frase : "La Camera le esamina alla fine della sessione"

8.3. Aggiungere al paragrafo 3 dell'articolo 37 il seguente testo: "Per tale decisione, possono venir ascoltati unicamente un oratore 'a favore' e uno 'contro'".

9. Revisione del Regolamento interno della Camera (art 39)

Modificare come segue il testo dell'articolo 39:

"1. Le proposte tendenti alla modifica del presente Regolamento interno della Camera, presentate dai membri, sono disciplinate dall'articolo 20 del Regolamento interno del Congresso.

a. Devono essere firmate da almeno dieci rappresentanti, appartenenti a due o più delegazioni nazionali.

b. Le proposte di modifica devono essere inviate ai membri della Camera delle Regioni contestualmente alla convocazione e agli altri documenti inerenti alla sessione.

c. Se la Camera le ritiene ricevibili per un ulteriore esame, vengono rinviate alla Camera delle Regioni della Commissione permanente, che riferirà in merito secondo le condizioni previste all'articolo 34 del Regolamento interno del Congresso.

2. La Commissione permanente del CPLRE vigila al buon coordinamento dei Regolamenti interni del Congresso e delle Camere".

10. Elezione del Presidente (art 5)

Sopprimere nell'articolo 5 (1) le parole " prima dell'inizio della sessione" e le parole "presso il decano dei delegati che presiede la seduta".

11. Elezione dei Vicepresidenti (art 6)

Al capoverso 3 dell'articolo 6, sopprimere le parole " prima dell'inizio della sessione" e " presso la Presidenza".

12. Approvazione dei testi

12.1 Relazioni dei Gruppi di lavoro (art 31)

Ai capoversi 2 e 4 dell'art. 31 sostituire la parola "adozione" con la parola "approvazione"

13. Approvazione

Aggiungere quanto segue alla fine dell'articolo 32, paragrafo 2 del Regolamento della Camera delle Regioni :

"Se un Gruppo di lavoro decide di sottoporre una delle sue relazioni all'esame della Camera delle Regioni della Commissione permanente, tutti i membri della Camera devono venirne informati e ricevere tale relazione almeno un mese prima della riunione della Camera delle Regioni della Commissione permanente. Possono richiedere, precisandone i motivi, che la relazione venga discussa in sessione plenaria. Viene dato seguito a tale domanda se è presentata da dieci rappresentanti appartenenti ad almeno due delegazioni nazionali e se perviene al Segretariato non oltre una settimana prima della riunione della Camera delle Regioni della Commissione permanente.

